



COMUNE DI ALI' TERME

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA

N. 134 del 27.12.2017

OGGETTO: Autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno 2018, a norma della L.R. n. 27/2016 e del D.Lgs. n. 75/2017.

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di dicembre alle ore 17,00 in Ali Terme, nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale, così composta:

MARINO Giuseppe	Sindaco-Presidente
CAMINITI Pietro	Assessore
DI NUZZO Marco	"
MUZIO Mariarita	"
SPARACINO Carmelo	"

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
X	
	X

Assenti: Di Nuzzo M., Sparacino C.

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Mario Puglisi;
Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

D E L I B E R A

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91, e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
--

Prot. N . 0009586 del 27/12/2017

Il Proponente: SINDACO

OGGETTO: Autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno 2018, a norma della L.R. n. 27/2016 e del D.Lgs. n. 75/2017.

PREMESSO CHE questo Ente ha stipulato:

- n. 27 contratti di diritto privato a tempo parziale, 24 ore settimanali, ai sensi delle LL.RR. n. 85/95 e n.16/2006, sin dal 01.01.2007;
- n. 04 contratti di diritto privato a tempo parziale, 24 ore settimanali, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 21/2003 con il personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili;
- n. 01 contratto di diritto privato a tempo parziale, 24 ore settimanali, ai sensi dell'art. 25 L.R. n. 21/2003 con il personale L.P.U. ex D.Lgs. 280/97, sin dal 01.11.2011;

PRESO ATTO

- che, con riferimento a quest'ultimo contratto di diritto privato a tempo parziale, 24 ore settimanali, ai sensi dell'art. 25 L.R. n. 21/2003 con il personale L.P.U. ex D.Lgs. 280/97, la dipendente Amato Nazarena con nota prot. 6468 del 30/08/2017 ha trasmesso domanda di risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dalla medesima data;
- che, con deliberazione di G.M. n. 84/2017 si è preso atto della risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni volontarie della dipendente Sig.ra Amato Nazzarena, assunta con contratto di diritto privato a tempo parziale, 24 ore settimanali, ai sensi dell'art. 25 L.R. 21/2003 per il personale L.P.U. ex D.Lgs. n. 280/97, con decorrenza dal 30/08/2017;

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 53/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto da ultimo a prorogare l'efficacia dei suddetti contratti fino al 31.12.2017;

RILEVATO CHE:

- con l'art. 4 del D.L. 101/2013 è stata adottata una disciplina organica finalizzata a razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali presso le Pubbliche Amministrazioni, rendendo eccezionali le ipotesi di assunzione con contratto a tempo determinato e dettando nel contempo una disciplina transitoria finalizzata a valorizzare l'esperienza professionale maturata con contratti a tempo determinato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione mediante la previsione di procedure speciali di reclutamento dei precari (c.d. stabilizzazione);
- il comma 9 del suddetto art. 4 del D.L. 101/2013 ha autorizzato le Amministrazioni Pubbliche a prorogare – fino al 31.12.2016 – i contratti a tempo determinato in essere con soggetti che hanno maturato almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze, a condizione che tali amministratori abbiano previsto nella propria programmazione triennale del fabbisogno di personale l'avvio delle procedure speciali di reclutamento disciplinate dalla norma, introducendo quella che la circolare assessoriale n. 5/2013 FP ha definito “proroga finalizzata”, individuandola come “*disciplina speciale che scaturisce dal percorso che il Legislatore ha predisposto per il superamento del precariato*”;
- la Regione Siciliana con l'art. 30, comma 3, della L.R. 5/2014, come sostituito dall'art. 5 della L.R. 2/2015, ha recepito la richiamata disciplina statale, autorizzando la c.d. “proroga finalizzata” fino al 31.12.2016 dei contratti di lavoro subordinato a tempo

determinato instaurati dai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2000 e di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 280/1997, come recepiti dalla L.R. 24/2000, istituendo un apposito fondo destinato agli enti locali che autorizzano tali proroghe il quale rappresenta, in base all'art. 30, comma 8, della L.R. 5/2014, come modificato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 2/2015, *“la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'art. 4, commi 9 e 9-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n.101”* e ss.mm.ii.;

- ai sensi dell'art. 1, comma 426, della L. 190/2014 (ritenuto applicabile anche agli enti locali della Regione Siciliana dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Sicilia: cfr. pareri n. 119/2015/2015/PAR e n. 306/2015/PAR) in conseguenza del “congelamento” delle risorse assunzionali del 2015 e del 2016 disposto dal comma 424, nelle more e a garanzia del riassorbimento degli esuberi del personale delle ex province, il termine del procedimento di stabilizzazione è slittato al 31.12.2018 e, conseguentemente, le proroghe finalizzate di cui al comma 9 dell'art. 4 cit. sono autorizzate fino al medesimo termine del 31.12.2018;
- per le Regioni a Statuto Speciale e per gli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, il comma 9-bis del citato art. 4 ha previsto la possibilità di derogare per la “proroga finalizzata” ai limiti previsti dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, in materia di tetto alla spesa per i contratti a tempo determinato, fermi restando gli altri vincoli e presupposti normativi di praticabilità di detta proroga, ma esclusivamente *“a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di razionalizzazioni della spesa certificata dagli organismi di controllo interno”*;
- il comma 213 dell'art. 1 della L.147/2013 ha modificato tale comma 9-bis dell'art. 4 dando la facoltà agli Enti, tra l'altro, di procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato in essere *“in deroga ai termini e vincoli”* di cui al comma 9, *“permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati”*;
- anche tale norma è stata espressamente recepita, con la tecnica del rinvio dinamico, dalla Regione Siciliana con il comma 4 dell'art. 30 della L.R. 5/2014 (*“nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 bis e successive modifiche ed integrazioni del citato articolo 4”*);

DATO ATTO CHE

- l'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. ha istituito, presso il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, un fondo straordinario per compensare gli effetti derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 del medesimo articolo;

RICHIAMATA la L.R. 29.12.2016, n. 27, *“Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario”*, la quale contiene disposizioni (art. 2) per il riassorbimento del personale in esubero dei liberi consorzi comunali coerenti con la richiamata disciplina dell'art. 1, commi 423 e 424, della L. 190/2016 e specifiche disposizioni (art. 3) per la stabilizzazione del personale precario, che fissano al 31.12.2018 i termini di conclusione delle procedure di cui all'art. 4, commi 6 e 8 del D.L. 101/2013, garantendo la copertura finanziaria per la spesa a regime del personale stabilizzato secondo i parametri consolidati al 31.12.2015, nonché specifiche penalizzazioni per gli enti che, sebbene in possesso delle condizioni anche finanziarie, non procedono alla stabilizzazione;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 9 della L.R. n. 27/2016 con il quale il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, comma 3 della L.R. n. 5/2014, per le finalità volte al superamento del precariato è stato prorogato al 31 dicembre 2018;

VISTO, altresì, l'art. 3, comma 10 lett. a) della L.R. n. 27/2016, con il quale è stato previsto che la Regione debba garantire la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori (Comuni) per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente

nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015 mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7 della L.R. n. 5/2014 nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun Comune;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 4 della L.R. n. 27/2016 ha altresì previsto che gli oneri finanziari del medesimo comma 4 continuino a ricadere nelle autorizzazioni di spesa a carico del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, commi 7 e 10 della legge regionale n. 5/2014;

RICHIAMATO l'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 che detta speciali disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art. 97 Cost. le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione;

VISTA la Circolare del Ministero per la semplificazione e Pubblica Amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 avente ad oggetto "*Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato*" che detta indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato;

DATO ATTO che, così come esplicitato nella suddetta circolare, "*Nelle more della conclusione delle procedure speciali previste dall'art.20, commi 1 e 2, le amministrazioni possono dunque prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle relative procedure (articolo 20, comma 8). (...) Naturalmente, ove le amministrazioni intendano accedere alle procedure di reclutamento speciale in esame, a partire dal 2018, essendo in grado di indicare le professionalità da reclutare secondo risorse e fabbisogni, appare ragionevole che, al fine di garantire la continuità dei servizi, possano procedere al rinnovo o alla proroga dei corrispondenti contratti in essere, nel rispetto dei limiti e dei requisiti di legge, anche prima di iniziare le suddette procedure.*"

CONSIDERATO CHE:

- il combinato disposto dell'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 e l'art. 3 della L.R. n. 27/2016 produce effetti autorizzatori anche nella Regione Siciliana;
- pertanto, anche per l'anno 2018 è consentita – nelle Regioni a Statuto Speciale - la proroga di tutti i contratti a tempo determinato in essere richiamati in premessa, anche a prescindere dall'aver concluso la verifica istruttoria della sussistenza delle condizioni normative e finanziarie e delle esigenze organizzative per poter concludere le procedure di reclutamento speciale di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017;

EVIDENZIATO che

- con deliberazione di G.M. n. 133 del 27/12/2017 è stato adottato uno specifico atto di indirizzo per l'avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dell'art. 3 della l.r. 27/2016;
- l'avvio delle procedure di cui all'art. 20 a partire dal primo gennaio 2018, è comunque subordinato alla previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti e presupposti anche finanziari previsti dalla norma richiamata, ivi compresa la capacità di sostenere a regime la spesa di personale derivante dallo speciale processo di reclutamento transitorio ove ci si dovesse avvalere della facoltà, pure prevista dall'art. 3, comma 1 della l.r. 27/2016 oltre che dall'art. 20, comma 3 del d.lgs. 75/2017, di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per

reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse per assunzioni flessibili nei limiti del loro ammontare medio nel triennio 2015-2017;

RITENUTO che, pertanto, nelle more dell'attuazione del processo di stabilizzazione, allo stato l'unico strumento di tutela dei livelli occupazionali relativamente al personale precario è costituito dalla proroga in deroga di cui al combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 3 della L.R. n. 27/2017, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati;

EVIDENZIATO:

- che la proroga dell'efficacia dei contratti in questione deve essere compatibile con le risorse finanziarie disponibili e deve garantire l'equilibrio tendenziale del bilancio;
- che, con il richiamato art. 30 della L.R. 5/2014, la Regione Siciliana ha abrogato a decorrere dal 2014 il previgente schema di contribuzione alla spesa sostenuta dai Comuni per la retribuzione al personale titolare di contratti a tempo determinato (comma 6), sostituendolo (commi 7 e ss. come da ultimo modificati con la citata L.R. 27/2016) con un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio finalizzato a *"compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese di personale"*, le cui concrete modalità di riparto sono state stabilite con le circolari dell'Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica n. 2/S.2 del 11.03.2015 e 6/S.2 del 15.06.2015, nonché n. 5, 7, 9 e 10/2016, che hanno dettato le linee di indirizzo attuativo di carattere generale per l'erogazione dell'acconto e saldo del contributo in questione;
- che con D.A. n. 426 del 20/12/2017 è stato approvato il piano di riparto programmatico delle somme iscritte nel bilancio di previsione della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2018, relative al Fondo straordinario *ex art. 30*, comma 7, della L.R. 5/2014 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto:

- che il quadro normativo garantisce la copertura finanziaria all'onere relativo alla proroga dei contratti in essere, nei limiti della spesa sostenuta nel 2015;
- poter autorizzare la prosecuzione di tali contratti fino al 31.12.2018, onde non compromettere la regolare erogazione dei servizi indispensabili e l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, prevedendo un meccanismo di monitoraggio dell'equilibrio di bilancio, in relazione a eventuali modifiche del quadro normativo/finanziario della Regione Siciliana, fermo restando che a seguito della eventuale modifica del quadro normativo di settore si potrà intervenire con rinnovata ponderazione degli interessi;

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare la proroga dell'efficacia di tutti i contratti a tempo determinato in essere fino al 31.12.2018, fatte salve ulteriori valutazioni da poter effettuare all'esito del consolidamento del quadro di finanza pubblica dell'anno 2018, atteso che – come rimarcato anche dalla Corte dei Conti nel richiamato parere n. 188/2014 - *"non è assicurato che la contribuzione regionale sia sufficiente a coprire integralmente la spesa necessaria per i contratti del personale proveniente dal regime dei lavoratori socialmente utili o anche solo l'ammontare dei trasferimenti erogati sotto la vigenza del precedente regime"*;

CONSIDERATO che tutti i soggetti titolari dei contratti di diritto privato sono in atto utilizzati nell'espletamento di funzioni e servizi fondamentali, come attestato dai Responsabili delle Aree funzionali, per cui sussiste l'interesse del Comune a deliberare immediatamente una proroga dei rapporti contrattuali evitando di rinviare la decisione a dopo la loro scadenza, circostanza che implicherebbe complesse valutazioni, anche in punto di ammissibilità, circa il loro rinnovo, nonché per assicurare la continuità di erogazione dei servizi istituzionali ai quali da anni i lavoratori sono addetti in maniera essenziale;

RILEVATO che le proroghe dei contratti a tempo determinato con il personale precario rientrante nel c.d. regime prioritario, non costituendo misure di stabilizzazione (cioè, non creando forme di impiego a tempo indeterminato: cfr. Corte Conti sezioni riunite in sede consultiva per la Regione Siciliana delibere 21/2013/PAR e 22/2013/PAR) non sono soggette ai limiti e vincoli che la legge prevede per le assunzioni a tempo indeterminato tramite le procedure di stabilizzazione;

RITENUTO che l'ennesima proroga dei contratti di diritto privato, autorizzata con il presente atto, non sembra contrastare, anche a seguito della recente decisione della Corte di Giustizia Europea del 26.11.2014 in c-22/2013, con le disposizioni del D.Lgs. 368/2001 e ss.mm.ii., di attuazione della direttiva comunitaria 70/1999/CE di recepimento dell'accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, avendo la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro con sentenza 20.06.2012, n. 10127, chiarito, da un lato, che *"deve ritenersi ormai principio di diritto vivente nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale il d. lgs. n. 165 del 2001 riconosce la praticabilità del contratto a termine e di altre forme negoziali flessibili nel rapporto di lavoro pubblico"* e specificato, dall'altro, che lo specifico regime sanzionatorio di cui all'art. 36 di tale decreto non contrasta *"con la direttiva 1999/70/C in quanto idoneo a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione e che è consequenziale alla configurazione come regolamentazione speciale ed alternativa a quella prevista dal d. lgs. n. 368 del 2001"*;

CONSIDERATO, comunque, che la presente decisione trova la propria fonte autorizzatoria nel combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016, che – in funzione del superamento del precariato mediante la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata alle dipendenze di pubbliche amministrazioni - consente in via eccezionale ulteriori proroghe ai rapporti di lavoro a tempo determinato in essere presso l'ente;

DATO ATTO che l'autorizzazione legislativa pone i contratti in questione al riparo dalla sanzione della nullità prevista dal comma 5-*quater* del citato art. 36 del D.Lgs. 165/2001, come aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.L. 101/2013;

RITENUTO, pertanto, che il legislatore nazionale ha dato copertura giuridica e autorizzatoria alla prosecuzione nell'anno 2018 dei rapporti di lavoro in essere con il personale di cui agli allegati elenchi sotto le lettere A e B;

DATO ATTO che all'onere economico si farà fronte con le somme già stanziare nel bilancio 2017/2019, tenuto conto comunque delle assegnazioni finanziarie previste dal D.A. n. 426 del 20/12/2017;

VISTO l'O.R.EE.LL;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

Di autorizzare la prosecuzione dell'efficacia dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, già in essere al 31.12.2013, e in scadenza al 31.12.2017 con i soggetti di cui agli allegati elenchi A e B, fino al 31.12.2018;

Di far fronte alla spesa necessaria con i fondi comunali già iscritti nel bilancio 2017/2019, annualità 2018, tenuto conto comunque delle assegnazioni finanziarie previste dal D.A. n. 426 del 20/12/2017, autorizzando il Responsabile del servizio personale ad assumere il relativo impegno di spesa;


Di autorizzare l'ufficio del personale ad avanzare all'Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica apposita istanza di accesso al Fondo di cui all'art. 30, commi 7 e ss. della L.R. 5/2014 e ss.mm.ii, a seguito della pubblicazione delle disposizioni organizzative e delle relative istruzioni;

Di stabilire che gli effetti del presente provvedimento verranno meno nell'ipotesi in cui in apposito provvedimento normativo regionale in materia non dovessero essere previste adeguate risorse di cui all'art. 30, commi 7 e ss. della L.R. 5/2014 e ss.mm.ii, compromettendo l'equilibrio del bilancio comunale, ovvero laddove la dotazione delle risorse complessivamente disponibili non dovesse garantire il rispetto dell'equilibrio di bilancio; a tali fini, il Responsabile dell'Area economico-finanziaria effettuerà puntuali verifiche sull'equilibrio di bilancio, monitorando costantemente in particolare il processo di approvazione del bilancio regionale, la dotazione del Fondo in questione e il procedimento di riparto delle risorse ai Comuni, e sottoporrà alla Giunta Municipale con tempestività l'eventuale proposta di deliberazione per accertare il verificarsi della condizione risolutiva dell'efficacia dei contratti di lavoro oggetto della presente autorizzazione;

Di stabilire che nell'ipotesi di cui al precedente punto della presente deliberazione i rapporti economici derivanti dall'autorizzata prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato verranno regolati – fino alla eventuale risoluzione dei rapporti giuridici in forza del superiore punto - impiegando esclusivamente risorse del bilancio;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991, stante la necessità di non interrompere i rapporti di lavoro e garantire la continuità nell'erogazione di tutti i servizi istituzionali dell'Ente.

Il Proponente



Allegato "A"
LAVORATORI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
ll.rr. 85/95 e 16/06

ENTE
COMUNE DI ALI' TERME

CODICE FISCALE

00394310833

e-mail

segreteria@comune.aliterme.me.it

IBAN

IT76Y010308586000000418834

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	TITOLO DI STUDIO (1)	ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE	DATA DI IMMISSIONE IN SERVIZIO
1	Amendolia	Stefania	01/07/1965	D	24	01/01/2007
2	Bonarrigo	Maria	15/06/1965	D	24	01/01/2007
3	Caminiti	Maria Concetta	06/02/1965	D	24	01/01/2007
4	Ferrara	Giovanna	01/02/1962	D	24	01/01/2007
5	Filosa	Antonio	25/02/1960	D	24	01/01/2007
6	Foscolo	Maria Clarice	16/12/1964	D	24	01/01/2007
7	Gaizza	Luana Paola	29/06/1970	D	24	01/01/2007
8	Intili Santisi	Maria	14/03/1965	D	24	01/01/2007
9	Leto	Giuseppa	23/08/1962	D	24	01/01/2007
10	Monti	Giuseppe	27/09/1964	D	24	01/01/2007
11	Napoli	Agostino	14/10/1967	D	24	01/01/2007
12	Patané	Grazia	02/07/1963	D	24	01/01/2007
13	Pellizzeri	Ivano	10/07/1966	D	24	01/01/2007
14	Prestandrea	Pinuccia	21/02/1965	D	24	01/01/2007
15	Sollima	Anna Maria	24/09/1962	D	24	01/01/2007
16	Spadaro	Rosaria	05/04/1964	D	24	01/01/2007
17	Sterrantino	Aurora	11/01/1965	D	24	01/01/2007
18	Vermiglio	Fortunato	16/08/1963	D	24	01/01/2007
19	Manganaro	Angela	23/12/1966	M	24	01/01/2007
20	Mazza	Annunziata	21/04/1966	M	24	01/01/2007
21	Villari	Maria	06/03/1965	M	24	01/01/2007
22	Davi	Ermelinda	04/10/1966	O	24	01/01/2007
23	De Luca	Rita	26/05/1965	O	24	01/01/2007
24	Fleri	Catena Carmela	07/10/1965	O	24	01/01/2007
25	Parisi	Carmelo	02/05/1965	O	24	01/01/2007
26	Rao	Patrizia	03/12/1964	O	24	01/01/2007
27	Romeo	Maria	04/06/1965	O	24	01/01/2007

1) indicare il titolo di studio con il quale risulta inserito nelle graduatorie provinciali (O - M - D - L)

2) indicare ai sensi di quale legge è stato stipulato il primo contratto: l.r.85 ovvero l.r.16

Allegato "B"**LAVORATORI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
art. 25 L.R. 21/2003**

ENTE

COMUNE DI ALI' TERME

CODICE FISCALE

00394310833

e-mail



segreteria@comune.aliterme.me.it

IBAN

IT76Y010308586000000418834

	cognome	nome	data di nascita	titolo di studio di avviamento	orario di lavoro settimanale	data avvio contratto
1	BADALAMENTE	Angela	29/04/1952	Obbligo scolastico	24	01/06/2009
2	CINTURRINO	Concetta	08/03/1961	Obbligo scolastico	24	01/06/2009
3	PISTONE	Antonia	30/11/1969	Obbligo scolastico	24	01/06/2009
4	GRASSO	Daniele	06/07/1968	Dipl.Sc.Media Sup.	24	01/06/2009

1) indicare il titolo di studio con il quale risulta inserito nelle graduatorie provinciali (O - M - D - L)



PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

- In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole.

Ali Terme, 27/12/14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Mario Puglisi

- In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole.

Ali Terme, 27-12-2014

IL RAGIONIERE COMUNALE

Dott.ssa Rosa Puljatti

R. Puljatti

La presente deliberazione dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

L'ASSESSORE ANZIANO

Muzilli

IL SINDACO

[Signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per gg.15 consecutivi:

Reg. n° _____

dal ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____

Il Responsabile _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27 / 11 / 2012

ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]